



# Smart Learning: tra FAD e E-LEARNING

*Proposta per le Regioni*

25 aprile 2020

## Sommario

1. **INTRODUZIONE.....3**
2. **LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE A DISTANZA ADOTTATE DALLE REGIONI  
NELLA FASE EMERGENZIALE .....6**
3. **LA PROPOSTA ALLE REGIONI PER LO SVILUPPO FUTURO .....13**

## 1. INTRODUZIONE

Il DPCM 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.

Tale DPCM dispone alla lettera h) che «sono sospesi (...) i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (...)).».

Come suggerito dai provvedimenti nazionali e dalle note Anpal 3568 del 6 marzo e 3616 del 10 marzo 2020, la formazione a distanza è stata individuata come soluzione, ove possibile, per evitare la totale sospensione delle attività formative: a partire naturalmente dalla prima formazione di secondo ciclo e di livello terziario (percorsi di leFP, IFTS o ITS), ma estendendosi a tutta la filiera formativa professionalizzante, dalla formazione continua e permanente a quella di specializzazione, rivolta sia a lavoratori sia a persone disoccupate nell'ambito delle politiche attive del lavoro, fino alla formazione nella forma dei tirocini extra-curricolari.

Le Amministrazioni regionali sono intervenute con soluzioni diversificate a seconda dei sistemi formativi e delle caratteristiche dei singoli territori, attivando la FAD per diverse tipologie di percorsi. La varietà degli interventi (note, circolari, DGR, ordinanze) ha lasciato margini di organizzazione in coerenza con le caratteristiche dei sistemi formativi e, allo stesso tempo, ha garantito la massima flessibilità delle singole regioni su tutti gli aspetti gestionali.

Tuttavia, gli interventi regionali relativamente all'introduzione e regolamentazione della formazione a distanza non coprono l'intero territorio nazionale e anche laddove esistenti risultano frammentari. Molte Amministrazioni regionali hanno emanato numerose note e ordinanze sia per seguire l'evoluzione dell'emergenza sia per regolare, con provvedimenti successivi, aspetti diversi della FAD. Le Regioni non sembrano aver seguito orientamenti comuni, nonostante si possano trovare affinità fra gli interventi pubblicati. Alcune regioni hanno lasciato ampi margini di manovra direttamente agli Enti per organizzare la FAD, limitandosi ad autorizzarne lo svolgimento, altre invece stanno regolando nel dettaglio sia le comunicazioni da inviare ai sistemi informatici regionali sia le modalità operative di svolgimento delle lezioni a distanza. Ciò che emerge dagli interventi regionali è che vi siano specifiche sul riconoscimento della formazione ma, soprattutto nei casi in cui sia prevista una FAD asincrona, come avvenga il riconoscimento delle attività svolte ai fini della finanziabilità degli interventi.

La maggior parte delle regioni non ha piattaforme informatiche proprie per l'utilizzo della formazione a distanza e ha lasciato agli Enti di formazione la possibilità di scegliere i sistemi formativi online da utilizzare in base alle loro esigenze. Anche gli esami finali, in alcune realtà, possono essere svolti a distanza, secondo determinate procedure.

Nel mese di luglio 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha adottato delle Linee guida per l'utilizzo delle modalità di formazione a distanza nei percorsi formativi di accesso alle professioni. Queste prevedono criteri comuni, a garanzia della riconoscibilità

nazionale di titoli, tra cui, ad esempio, un massimo di formazione a distanza del 30%. Inoltre, definiscono due modalità fondamentali di formazione a distanza:

- Per **FAD** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.
- Per **E-learning** si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semi-strutturati (forum tematici, chat di assistenza).

A seguito del protrarsi della situazione emergenziale, il 31 marzo 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha adottato delle modifiche alle Linee guida del 25 luglio 2019. Il nuovo accordo ha validità per tutta la durata della situazione di emergenza e si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria.

In particolare, in deroga alle disposizioni precedenti, il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:

1. fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;
2. il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Come requisito essenziale, per i corsi in modalità asincrona è richiesto che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi.

Per i corsi in modalità sincrona è richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali:

- che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

Il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa, comunica le lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione:

- a. un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto.

- b. La descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
- c. l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- d. il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati

Per quanto riguarda gli esami, restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento dell'esame conclusivo in presenza. A fronte del crescente fabbisogno di tali figure, la valutazione finale di coloro che hanno già completato il corso teorico-pratico di operatore socio-sanitario e hanno maturato i requisiti di accesso all'esame di qualificazione, può essere effettuata con modalità a distanza, garantendo trasparenza e tracciabilità della valutazione stessa.

Sono da fare un paio di considerazioni rilevanti rispetto all'accordo Stato-Regioni.

Il primo è che appare più rilevante la distinzione tra formazione sincrona e asincrona rispetto alla FAD/e-learning. Infatti, mentre quest'ultima distinzione appare una valutazione sul livello di "maturità" della didattica e della tecnologia applicata alla didattica, ma non comporta rilevanti distinzioni dal punto di vista del quadro regolatorio, al contrario la distinzione tra formazione sincrona e asincrona ha maggiore impatto sulla disciplina.

Infatti, mentre la formazione sincrona può essere per molti elementi amministrativi trattata come la formazione d'aula, quella asincrona non lo consente. La formazione asincrona cambia profondamente il concetto stesso di erogazione della formazione, liberando nel contempo la modalità di fruizione dell'allievo. Ciò mette in discussione concetti canonici nella formazione d'aula quali il calendario, la durata della formazione, il gruppo classe, ecc.

Inoltre, e questa è la seconda considerazione da fare, il finanziamento della formazione asincrona riguarda il rimborso di costi di tipo e natura sostanzialmente diversa da quelli che intervengono nella formazione sincrona.

In tal senso è evidente come le linee guida regionali del luglio 2019 si limitano a parlare di criteri di riconoscimento e non affrontano per nulla il tema della finanziabilità della formazione a distanza.



## 2. LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE A DISTANZA ADOTTATE DALLE REGIONI NELLA FASE EMERGENZIALE

A seguito delle analisi delle disposizioni regionali in tema di FAD (Cfr. *Position Paper "Smart Learning: Tra FAD e E-Learning - Dall'emergenza Covid-19 ad una prospettiva di sviluppo"* per un'analisi approfondita degli scenari nazionali e regionali) evidenziamo alcune chiavi di lettura delle esperienze emerse a supporto di passi in avanti e di scelte da compiere:

- **Individuazione puntuale e allargata delle tipologie di percorsi ove è possibile autorizzare la FAD**

Tranne che in poche esperienze, non sono individuate puntualmente, nell'attuale situazione emergenziale ma anche in riferimento alle successive Fasi di progressivo ritorno alla "nuova normalità" le tipologie di percorsi autorizzate alla FAD. E' necessario, al fine di poter assicurare il completamento dei percorsi formativi intrapresi pre-Covid 19, di consentire e riconoscere la FAD alla gamma più vasta di tipologie formative.

- **Tipologia di FAD**

In questa fase, in cui la formazione a distanza asincrona non è ben delineata in termini, ad esempio, di rendicontazione e tracciabilità del percorso, la modalità sincrona è quella che, garantendo interattività e scambi contestuali tra docenti e discenti, appare più gestibile sotto il profilo della tracciabilità amministrativa.

Appare in tal senso efficace, soprattutto per i percorsi ordinamentali (IeFP, IFTS, ITS), la scelta di alcune Regioni, quali l'Emilia-Romagna ed Friuli-Venezia Giulia, di utilizzare la "videoconferenza" (modalità sincrona) in sostituzione della formazione in aula. La videoconferenza, infatti, permette di garantire la tracciabilità dello svolgimento e della partecipazione degli utenti come se fossero in classe. Il docente tiene la lezione negli orari e nei giorni debitamente e regolarmente previsti, comunicandolo alla regione attraverso i sistemi informativi regionali o attraverso una comunicazione all'ufficio regionale preposto, ed è registrata la presenza di ciascun partecipante. Tale attività prevede che il docente si colleghi dalla propria abitazione o da un'altra sede che non sia la sede dell'ente di formazione, supportato eventualmente da un tutor o un coordinatore. La videoconferenza, inoltre, permette di registrare la lezione dando la possibilità a chi era assente di recuperarla.

Nel caso, invece, della formazione continua, della formazione riguardante le professioni non regolamentate e regolamentate, le regioni fanno riferimento alla normativa già esistente per quanto riguarda i limiti e le modalità di gestione della FAD / e-Learning nella modalità sincrona ed asincrona. Nello specifico, per le professioni non regolamentate e per la formazione continua i massimali previsti per la formazione in modalità e-learning sono dell'80% del monte

---

ore complessivo del corso al netto di stage/tirocini. Per la formazione volta alle professioni regolamentate, invece, il massimale consentito è del 30% - esteso in questa fase emergenziale al 100% - del monte ore complessivo del corso al netto dell'eventuale tirocinio/stage. In questo caso, i vincoli e la documentazione da produrre sono quelli definiti all'interno delle Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/ e-Learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" approvate il 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

È bene precisare, però, che laddove si lascia aperta la possibilità di utilizzare una modalità asincrona e quindi non assimilabile alle lezioni in aula, le regioni, come precedentemente affermato, fanno riferimento soprattutto alle procedure da intraprendere ai fini del riconoscimento delle attività svolte senza però fare riferimenti specifici alla finanziabilità degli interventi. Rispetto a tale aspetto, fanno eccezioni realtà regionali come la Toscana che avevano precedentemente disciplinato la FAD e/o e-learning anche in modalità asincrona.

Nella prospettiva della più generale "transizione digitale" delle modalità di apprendimento, a prescindere dall'attuale emergenza sanitaria e nella strategicità della disponibilità di una "cassetta degli attrezzi" sempre disponibile per assicurare continuità ai percorsi formativi in particolari situazioni e/o maggiore efficacia/efficienza degli stessi, è opportuno tenere presente la strategicità di erogare la FAD sia in modalità sincrona che asincrona. Molte esperienze regionali in corso utilizzano già entrambe le modalità, dentro un quadro regolativo della modalità asincrona limitato alle procedure da rispettare ai fini del riconoscimento e privo di riferimenti specifici alla finanziabilità ed alla copertura dei costi riconducibili a tale modalità<sup>1</sup>. Pertanto, se la finanziabilità della FAD, soprattutto in forma asincrona, non è già disciplinata a livello regionale, è necessario intraprendere un percorso per definire i costi e le spese ammissibili.

- **Requisiti autorizzativi**

Per i requisiti autorizzativi è necessario comunicare alla regione via gestionale regionale e/o direttamente all'ufficio preposto via e-mail:

- gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso). Laddove viene impiegato il portale regionale è possibile evidenziare che il corso verrà svolto in modalità FAD;
- la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali per attività sincrone;
- i media utilizzati;
- le modalità di valutazione dell'apprendimento previste.

---

<sup>1</sup> Rispetto a tale aspetto, fanno eccezioni realtà regionali come la Toscana che avevano precedentemente disciplinato la FAD e/o e-learning anche in modalità asincrona.

- **Documentazione da produrre al termine del percorso**

Ai fini della validazione del percorso è possibile presentare i seguenti documenti:

Tipologia di Percorso	Tipologia di Formazione	Documentazione
Formazione Ordinamentale (IeFP, IFTS, ITS)	Sincrona (es. videoconferenza, classi virtuali)	Registro online o cartaceo vidimati degli studenti presenti all'appello e collegati in video conferenza, sia all'inizio che al termine della lezione. Il docente, ed eventualmente il tutor, apporranno le firme nel registro e, in corrispondenza dei partecipanti verrà apposta sul registro la presenza, con la seguente dicitura: "collegato via ..., con utenza...".  Documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, o la reportistica dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, deve essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.
Formazione continua, Formazione per professioni non regolamentate e regolamentate	Sincrona e/o Asincrona	Registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi utilizzati

È forse inutile esplicitare che qualsiasi documentazione cartacea ai fini della tracciabilità e validazione delle attività realizzata sarà producibile solo e soltanto dopo la riapertura delle attività formative.

Si precisa, però, che anche per la formazione continua e la formazione rivolta alle professioni non regolamentate o regolamentate è possibile optare per modalità completamente sincrone (es. Regione Veneto) che assimilano tale modalità formativa a quella prevista in aula dove è presente una forte interrelazione a livello di gruppo classe ed assicura un ottimo livello di ispezionabilità durante e al termine dell'erogazione del servizio.

È infine da sottolineare come l'eventuale disciplina regionale di richiesta di registrazione video delle attività dovrebbe prevedere l'utilizzo delle registrazioni sarebbero esclusivamente ai fini di controllo della effettiva realizzazione dell'attività e che non potranno essere oggetto di controllo o valutazione di merito.

- **Prima formazione di secondo ciclo e di livello terziario: laboratori, tirocini curriculari.**

Per la IeFP, IFTS e ITS risulta centrale l'esperienza laboratoriale ed il tirocinio curricolare nella forma dello stage breve o della lunga alternanza rafforzata.

Se infatti la FAD sincrona può sostituire la formazione d'aula, difficilmente può ancora sostituire la formazione laboratoriale (forse in un domani non lontano sarà possibile con strumenti di realtà virtuale...) né tanto meno le esperienze di tirocinio curricolare.

Al fine di non sacrificare completamente questo significativo elemento di identità della filiera professionalizzante, diverse Regioni hanno affiancato alla FAD soluzioni diverse, anche con un mix di esse:

- a) Deroga alla ripartizione rigida delle ore tra aula, laboratori e tirocini

Nella situazione emergenziale vi è sicuramente la possibilità, da parte delle Regioni, di rivedere in modo provvisorio sia la ripartizione delle ore nelle diverse modalità formative. Sarà possibile eventualmente recuperare ore di tirocini e laboratori negli anni successivi.

b) Lo smartworking per i tirocini o impresa formativa simulata

Laddove l'azienda presso cui il tirocinante ha attivato la forma di lavoro agile, o smartworking, nulla osta che anche il tirocinante continui il suo percorso di tirocinio in tale modalità, come gli altri lavoratori dell'azienda.

La modalità dello smartworking è attivabile anche nel caso di impresa formativa simulata.

c) Il project work e laboratori

Ulteriore elemento di flessibilità può essere realizzato attraverso il riconoscimento del project work inteso come fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo. Consiste nell'elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso, che gli studenti devono realizzare applicando le competenze e le conoscenze già acquisite nelle fasi formative teorico pratiche. Se per il fare di realizzazione sono necessari laboratori non fruibili nel periodo di emergenza sanitaria, si può rafforzare in tale periodo la componente progettuale.

Anche le attività laboratoriali potrebbero essere realizzate a distanza, presso il proprio domicilio, laddove compatibile con il tipo di attività: si pensi ad attività di aiuto cuochi, panificatori e pasticceri, grafici, ecc.

- **Soluzioni emergenziali e condizioni per la finanziabilità dell'alternanza scuola lavoro e del tirocinio in modalità smart-working e attuazione del project work**

Così come per i punti precedenti è importante non solo riconoscere le seguenti modalità attuative ulteriori rispetto alla FAD, ma anche assicurarne la finanziabilità attraverso risorse pubbliche ed in particolare il FSE.

Pertanto, si potranno riconoscere l'esperienza di alternanza scuola Lavoro e/o tirocinio e/o di Impresa formativa simulata presso il domicilio dello studente in modalità assimilabili allo smart-working nonché la promozione di project work, con riferimento alle UCS già utilizzate e sulla base dei seguenti elementi:

- identificazione univoca del tirocinante, anche tramite psw individuale di accesso al pc aziendale o individuale o dell'ente formativo e account di posta aziendale o dell'ente formativo;
- Introduzione del lavoro a all'intero gruppo classe o in piccoli gruppi attraverso una lezione in modalità videoconferenza in plenaria;
- Lavoro individuale degli allievi finalizzato alla realizzazione del "prodotto" sulla base delle indicazioni, degli obiettivi e delle modalità metodologiche condivise dal tutor.
- interattività giornaliera con il tutor aziendale e/o formativo, attestabile ad es. anche tramite lo scambio di mail o di messaggistica istantanea (tenuta agli atti);

- la registrazione della durata e una breve descrizione delle attività svolte su base giornaliera (anche attraverso la scheda stage cartacea);
- output di lavoro, attestanti l'effettività dell'attività svolta, che devono essere archiviati e conservati agli atti (eventualmente anche in archivio digitale).
- Valutazione, in itinere e al termine, del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati e alle Unità di Competenza interessate dal lavoro in modalità project work.

d) Il recupero delle ore

Nel caso per diversi motivi non siano attivabili le forme di flessibilità sopra indicate, dovrà poter essere possibile attivare un recupero di tali ore al termine dell'emergenza sanitaria, eventualmente anche nel periodo estivo.

- **Esame di qualifica e diploma professionale**

Diverse Regioni stanno ricalendarizzando gli esami di qualifica e diploma in attesa di una possibile ripresa delle attività degli enti di formazione.

Sarà tuttavia da considerare una possibile sospensione per l'anno formativo 2019/2020 dei criteri e requisiti definiti dall'Accordo tra Regioni e PA del 22 gennaio 2014 relativo a "Esami a conclusione dei percorsi di istruzione e FP", in particolare quanto stabilito in termini di composizione della Commissione e della tipologia delle prove.

Analogamente all'esame finale del secondo ciclo di istruzione, in considerazione sia del permanere di una situazione emergenziale, sia dell'ingente ricorso alla FAD e le conseguenti difficoltà nell'assicurare, nonostante le soluzioni alternative sopra richiamate, una formazione pratico-laboratoriale analoga a periodi ordinati, i sistemi regionali dovranno poter definire le tipologie di prove, gli aspetti organizzativi, i contenuti, i criteri di valutazione relativi all'esame finale, che siano compatibili con l'attuale situazione e coerenti con la formazione realizzata nel corso dell'anno.

- **Punti di attenzione: la sicurezza sul lavoro in relazione alla FAD e la privacy**

Un aspetto su cui è necessario porre l'attenzione, considerando l'attuale scenario in cui si prevede che sia docenti che alunni trascorreranno diverse ore davanti ai propri dispositivi elettronici, è la questione relativa alla sicurezza sul lavoro riguardante un'adeguata attenzione nel caso di utilizzo di videoterminali.

Sebbene all'interno dei dispositivi regionali non viene apportato nessun riferimento specifico, si ritiene necessario rimandare alla **normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro che regola anche gli aspetti relativi ai lavori davanti al videoterminale**. L'articolo 175 del D.lgs n. 81/2008 in attuazione dell'articolo 1 della Legge 123/2007, prevede infatti che in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione della attività mediante pause ovvero

cambiamento di attività, il lavoratore ha diritto di una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti (2 ore) di applicazione continuativa al videoterminale.

È necessario precisare, però, che intervallare l'uso del videoterminale con mansioni diverse costituisce una valida alternativa alla regolamentazione disciplinata delle pause. Infatti, la Sezione lavoro Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2679 dell'11 febbraio 2015, ha affermato un importante principio in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare, prevedendo che la norma disciplinante la prevenzione infortuni per i videoterminalisti deve ritenersi rispettata ove il datore di lavoro, in luogo di concedere le pause, faccia espletare ai videoterminalisti un'attività diversa nella stessa giornata, ciò comportando un cambiamento di attività, idoneo ad integrare la prevista interruzione.

Se il personale insegnante rientra a pieno titolo nella definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, la posizione degli alunni è tuttavia più complessa. L'art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 prevede che gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione, sia equiparato al lavoratore, aggiungendo, rispetto al previgente art. 2 del D.Lgs. 626/1994, le apparecchiature fornite di videoterminali, già inserite dal D.M. 29.09.1998 n. 382. Pertanto, anche in riferimento agli alunni si applica quanto previsto dall'art. 175 del suddetto decreto in merito al diritto di una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti (2 ore) di applicazione continuativa al videoterminale.

Il presidente dell'Autorità Garante è intervenuto per assicurare al mondo della scuola e dell'università un supporto utile alla gestione della didattica on line, al fine di utilizzare in modo più consapevole e positivo le nuove tecnologie a fini didattici. Per questo il Garante per la **privacy** ha approvato uno specifico atto di indirizzo "Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" che individua le implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali

Il documento evidenzia che le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi.

Riguardo al ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme, il documento dichiara che se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (come nel caso del registro elettronico). Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse non esclusivamente

rivolte alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare.

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono, infine, informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

### **Modifiche a normative nazionali**

E' infine da evidenziare come anche Forma abbia sostenuto presso le diverse istituzioni statali la necessità di una norma che da un lato consentisse di derogare alla disciplina del monte ore minimo di frequenza per l'ammissione all'anno successivo o agli esami finali, nonché alla necessità di derogare in tale situazione emergenziale ai regolamenti comunitari che prevedono meccanismi riduzione dei contributi pubblici a fronte di interruzione delle attività didattiche a seguito dei provvedimenti governativi.

### 3. LA PROPOSTA ALLE REGIONI PER LO SVILUPPO FUTURO

Le scelte che abbiamo sopra richiamato, adottate dalle Regioni a seguito delle poche disposizioni emanate da istituzioni comunitarie e nazionali, muovono dalla considerazione disgiunta di due livelli: quello del riconoscimento (didattico/formale) e quello della rendicontabilità (economico/ amministrativa).

Da un lato, costrette dall'emergenza contingente, le istituzioni regionali hanno adottato un approccio flessibile e comprensivo per quanto riguarda il riconoscimento delle attività didattiche svolte in maniera "non tradizionale".

Dall'altro, sul versante della rendicontabilità della spesa, l'approccio delle stesse è stato, invece, estremamente conservativo, ammettendo, ad esempio, solo in un numero limitato di casi l'ammissibilità della formazione asincrona.

Tale divergenza è determinata da un approccio ancora troppo acriticamente ancorato alla fiscale osservanza dei regolamenti europei (seppur i fondi SIE non siano l'unico canale di finanziamento dei maggiori segmenti formativi: leFP, ITS, ...) a partire dall'applicazione di norme regolative valide per lo status quo, ma inadeguate a governare le nuove modalità didattiche imposte da vincoli di contesto prima impensabili.

La situazione emergenziale rende *possibile* e *necessario* fare passi in avanti.

Nel quadro regolativo comunitario in fase di definizione sono già riscontrabili margini importanti che consentono di esplorare opzioni meno limitate e limitanti: l'approccio generale della Commissione è, infatti, quello di percorrere il più possibile flessibilizzazione e semplificazione (ne sono prova le aperture in materia di aiuti di stato e le proposte di modifica dei Regolamenti).

In assenza di un'elaborazione normativa a livello nazionale e di una formalizzazione generale condivisa, ogni scelta implica, come evidente, un'assunzione di una responsabilità da parte dell'ente regolatore; ma in una logica di sistema questo può avvenire e in qualche contesto regionale è già in atto il tentativo di perseguire tanto la sostenibilità del sistema in questa fase, quanto la tutela degli allievi e il completamento utile dei percorsi formativi (ad es. nella regolazione adottata in Piemonte per le attività a distanza, che ricomprendono, oltre alla formazione, anche i servizi al lavoro e i servizi di orientamento).

Ciò che emerge prepotentemente nelle esperienze in atto nei diversi contesti territoriali è che la formazione a distanza cambia radicalmente la strategia e le modalità didattiche, così come lo smart-working rivoluziona i processi di lavoro.

Tale sfida pone anche e soprattutto rilevanti questioni pedagogiche e mostra chiaramente che l'assunto secondo cui la formazione sincrona sostituisce la formazione d'aula è una semplificazione non realistica: la sostenibilità in FaD di calendari e orari ordinari è impossibile, prima ancora che dal punto di vista organizzativo e tecnico, sotto il profilo dell'efficacia didattica e della tenuta degli allievi (e dei docenti!).

Avere un quadro regolatorio non ostile all'innovazione, ma anzi che la promuova, consentirà alle politiche formative e del lavoro di agganciare la realtà della formazione e del lavoro già oggi in azione tra le persone e le imprese (gran parte della formazione nelle grandi aziende oggi avviene attraverso materiali ed esperienze che in tutto o in parte sono fruite in modalità

asincrona, su piattaforme che contengono percorsi strutturati, ambienti di apprendimento personalizzati, strumenti di autovalutazione, fino ad arrivare ad alcune soluzioni molto raffinate, con l'utilizzo della *gamification* e del *machine learning*).

E con specifico riferimento alla formazione per i più giovani, la situazione di emergenza destinata a perdurare ancora per un po' rappresenta l'occasione per fare un passo verso il riconoscimento della natura sistemica dei percorsi formativi ordinamentali di IeFP e ITS, in quanto servizi d'interesse generale: così come la scuola (semplificando) viene finanziata a costo standard/allievo, così si deve introdurre il principio (e poi la sua declinazione tecnica) per cui anche questi percorsi vengono riconosciuti "a risultato" (superando la logica della rendicontazione dei costi che ancora traspare, anche quando sotto le mentite spoglie delle Unità di costo standard).